

“IL FUTURO DELLA FARMACIA NEL NUOVO MILLENNIO. DALLA RICETTA AL MARKETING”



Dr. Romeo Salvi

Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino

LA RICETTA MEDICA

- La ricetta medica ripetibile
- La ricetta medica non ripetibile
- La ricetta medica limitativa
- La ricetta medica speciale a ricalco
- La ricetta del SSN

L'EVOLUZIONE DEGLI STUPEFACENTI

- LEGGE 22/12/75
- DPR 309/90
- LEGGE 08/02/01
- LEGGE 49 – 21/02/06
- Ordinanze Ministeriali 16/06/09 e 02/07/09
- LEGGE 38 – 15/03/10 in vigore dal 3 aprile 2010

Legge 15 marzo 2010, n. 38

**Disposizioni per garantire
l'accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore**

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
65 del 19 marzo 2010 – Serie Generale)

Le semplificazioni prima previste per i soli pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa sono estese a tutti i malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni

(art. 41-43 DPR 309/1990)

E' stata aggiunta una nuova disposizione con la quale, per prioritarie esigenze terapeutiche, alcuni farmaci contenuti nell'allegato III bis siano dispensati con le modalità previste per le composizioni rientranti nella sezione D tabella II

Il decreto riproduce le prescrizioni delle ordinanze ministeriali del 16.06.2009, del 02.07.2009 e del 08.10.2009, adottando la nuova Tabella II, sez. D, che quindi contiene, a regime, tutte le composizioni precedentemente inserite

LA DISPENSAZIONE

Tabella II	Allegato III bis	Allegato III	Allegato III bis	Allegato III bis	Allegato III bis	Allegato III bis	Allegato III bis	Allegato III bis	Allegato III bis
Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Sez. F	Sez. G	Sez. H	Sez. I	Sez. J
Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Sez. F	Sez. G	Sez. H	Sez. I	Sez. J
Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Sez. F	Sez. G	Sez. H	Sez. I	Sez. J
Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Sez. F	Sez. G	Sez. H	Sez. I	Sez. J
Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Sez. F	Sez. G	Sez. H	Sez. I	Sez. J
Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Sez. F	Sez. G	Sez. H	Sez. I	Sez. J
Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Sez. F	Sez. G	Sez. H	Sez. I	Sez. J
Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Sez. F	Sez. G	Sez. H	Sez. I	Sez. J
Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Sez. F	Sez. G	Sez. H	Sez. I	Sez. J
Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Sez. F	Sez. G	Sez. H	Sez. I	Sez. J

LEGGE 49/2006 TAB.II A

*Analgesici oppiacei per il trattamento del dolore severo
di qualsiasi origine, indipendentemente dalla sua natura
(DM 18.04.07, in vigore dal 29.04.07)*

PRINCIPI ATTIVI TAB. II § A	ES. SPECIALITÀ FARMACOLOGICHE
Buprenorfina	TEMGESIC, TRIQUISIC, TRANSTEC
Codeina	CODEINA
Diidrocodaina	
Fentanil	ACTIQ, DUROGESIC
Idrocodone	
Idromorfone	
Metadone	EPTADONE, METADONE
Morfina cloridrato/solfato	MS CONTIN, ORAMORPH, SKENAN, TICINAN, CARDIOSTENO L
Morfina cloridrato + atropina solfato	
Ossicodone cloridrato	OXYCONTIN
Ossicodone cloridrato + paracetamolo	DEP ALGOS
Ossimorfone	

**Elenco Farmaci già
Temporaneamente transitati dalla
Tab. II Sez.A alla Tab. II Sez.D
e ora definitivamente con Decreto del
26/02/10 in vigore dal 02/04/10**

TUTTI GLI OPPIOIDEI, esclusi:

- quelli per via parentale (MORFINA,)
- la Buprenorfina orale (TEMGESIC,)
- il METADONE.

I farmaci possono essere prescritti:

- su ricette del S.S.N.
- su ricetta bianca non ripetibile a pagamento

**E' tuttora valido l'obbligo per le
farmacie di inviare all'Ordine una
comunicazione riassuntiva delle
confezioni dispensate il mese
precedente distinte per forma e
dosaggio limitatamente alle ricette
diverse da quelle di cui ai decreti
10.03.2006 e 17.03.2008**

Gli Ordini hanno l'obbligo a loro volta di trasmettere entro 15 giorni al Ministero della Salute i relativi tabulati riassuntivi esclusivamente in modalità elettronica

Nuove disposizioni in materia di dispensazione di medicinali stupefacenti (articolo 45)

- Apposizione di nome e cognome dell'acquirente con estremi del documento di riconoscimento sulle ricette bianche (vale qualsiasi documento di riconoscimento e il farmacista non è più tenuto all'accertamento dell'identità dell'acquirente)

Con specifico riferimento ai farmaci transitati il farmacista è tenuto a conservare copia o fotocopia della ricetta per due anni dalla data di spedizione e relativa annotazione sulla ricetta degli estremi di un documento di riconoscimento. In caso di consegna frazionata il termine decorrerà dalla data dell'ultima annotazione

Ricettario (art. 43)

- E' stata introdotta la possibilità di utilizzare il ricettario SSN anche per le prescrizioni dei medicinali di cui all'allegato III bis (che prima potevano essere prescritti solo su ricettario a ricalco) per il trattamento dei pazienti affetti da dolore severo

RIEPILOGANDO:

Medicinali dell'allegato III bis transitati	Ricetta SSN o ricetta non ripetibile
Medicinali dell'allegato III bis non transitati	Ricetta SSN o ricetta a ricalco

PRESCRIZIONI

La ricetta può comprendere fino a:

- 2 medicinali diversi tra loro
- o uno stesso medicinale in due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a 30 giorni

ELEMENTI DELLA RICETTA

1. Cognome e nome dell'assistito o del proprietario dell'animale
2. Dose prescritta, posologia e modo di somministrazione
3. Indirizzo e numero di telefono professionale del medico
4. Data e firma del medico
5. Timbro personale del medico

TERMINE DI VALIDITA' DELLA RICETTA

30 giorni escluso quello di emissione

ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

1. Controllo della regolarità della ricetta
2. Prelievo dei farmaci dall'armadietto chiuso a chiave
3. Annotazione degli estremi di un documento dell'acquirente
4. Annotazione della data di spedizione e apposizione del timbro della farmacia
5. Annotazione del prezzo praticato
6. Conservazione di una copia della ricetta per 2 anni dall'ultima registrazione nel registro entrata uscita stupefacenti
7. Consegna all'assistito della terza copia della prescrizione

Dr. Romeo Salvi

- E' prevista la possibilità per il farmacista su richiesta del cliente di consegnare una quantità inferiore di confezioni rispetto a quella prescritta dando comunicazione al medico prescrittore, nonché di consegnare in modo frazionato le confezioni, in caso di ricette che ne prescrivono più di una

- E' possibile per il farmacista consegnare il numero di confezioni necessario a coprire i 30 gg di terapia anche ove il quantitativo di unità posologiche contenute nelle confezioni dovesse eccedere i 30 gg.

- Inoltre, è possibile consegnare un numero di confezioni sufficiente a coprire i 30 gg di terapia in relazione alla posologia indicata dal medico, dandone immediata comunicazione allo stesso prescrittore

REGISTRO DI ENTRATA E USCITA

SI

Conservazione per 2 anni dalla
data dell'ultima registrazione

Registro carico e scarico (art. 60)

- E' stato ridotto a **2 anni** il termine di conservazione. Le movimentazioni possono essere registrate entro 48 ore. E' possibile adeguare il numero delle **pagine del registro** alle effettive esigenze della singola farmacia

ELENCO FARMACI OBBLIGATORI

- **BUPRENORFINA** orale e p.i. (N.P.O)
Temgesic cp e fiale
- **FENOBARBITAL** orale e p.i.
Gardenale Luminale Luminalette
- **FENTANIL TRANSDERMICO**
Durogesic
- **METADONE CLORIDRATO SCIROPPO (N.P.O)**
Eptadone (tab. II-A DPR 309/90), galenico industriale
- **MORFINA** p.i., soluzione orale e solido orale
(tab. II-A DPR 309/90) galenico pi; Oramorph,
MS-Contin,...

BOLLETTARIO BUONO ACQUISTO STUPEFACENTI

SI

2 modelli

O

Smaltimento stupefacenti (art. 25)

DSE 300/90 mod.		
Technical description and main components		
	Description	Accessories
Tubeflex 100, 20	Electronic control	Electronic control
	Electronic control	Electronic control
	Electronic control	Electronic control
	Electronic control	Electronic control
	Electronic control	Electronic control
Tubeflex 100, 40	Electronic control	Electronic control
	Electronic control	Electronic control
	Electronic control	Electronic control
	Electronic control	Electronic control
	Electronic control	Electronic control
Tubeflex 100, 60	Electronic control	Electronic control
	Electronic control	Electronic control
	Electronic control	Electronic control
	Electronic control	Electronic control
	Electronic control	Electronic control

[illegible]

L'art. 45 della Legge 309/90 elenca tutti gli obblighi del farmacista nella distribuzione dei medicinali

Correzione delle ricette

La ricetta è un atto pubblico: una qualunque manomissione è classificabile quindi con un "falso in atto pubblico", con conseguenze reato penale

Riconoscimento in caso di necessità

Qualora il farmacista è direttamente sicuro dell'identità della persona e ne conosce personalmente tutti i dati necessari ai relativi adempimenti, prevale il "dato sostanziale" rispetto a quello "formale"

ISOTRETINOINA (ROACCUTAN – AISOSKIN)

La prima prescrizione dovrà essere redatta da un dermatologo, poi da un medico di medicina generale.

Il farmacista deve dispensare i farmaci contenenti Isotretinoina solo dietro presentazione di ricetta medica (sia ricetta SSN sia ricetta bianca), da utilizzare una sola volta.

La prescrizione medica ha validità 7 giorni dalla data di emissione.

Per la donna la validità dei 7 giorni è dalla data di certificazione (data in cui la paziente è stata considerata idonea al trattamento con Isotretinoina, ovvero la data in cui il medico si è sincerato dello stato di non gravidanza e della copertura contraccettiva della paziente).

Il medico è tenuto ad annotare sulla ricetta la data di effettuazione del test di gravidanza negativo (data di certificazione) e quella di prescrizione, anche quando le stesse siano coincidenti.

La posologia

Il fabbisogno del farmaco per un massimo di 30 giorni (espresso in mg/die)

Informare il paziente che è tenuto a riconsegnare le capsule non utilizzate al termine della terapia.

NIMESULIDE (AULIN – MESULID)

Da vendersi dietro ricetta medica non ripetibile
Limitata a una sola confezione

CLOZAPINA (LEPONEX)

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile, attestante l'esecuzione della conta e della formula leucocitaria

CAVERJECT

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile, il medico deve attestare sulla ricetta, di aver fornito al paziente tutte le informazioni su dosi, effetti collaterali, modalità tecniche per l'utilizzo.

FARMACI GENERICI E SOSTITUIBILITA' IN FARMACIA

La sostituzione deve avvenire con il consenso dell'assistito e purché il medico non abbia indicato la "NON SOSTITUIBILITA'" sulla ricetta.

Il farmacista consegna il farmaco generico con uguale composizione in principio attivo, numero di unità posologiche e dose unitarie uguali con prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo.

Il farmacista deve apporre sul retro della ricetta annotazione della sostituzione.

Tutti i medicinali entrano nel sistema di riferimento se il principio attivo non è più tutelato da brevetto.

Non è sostituibile un farmaco generico (lista di trasparenza per cui senza brevetto) con un farmaco avente brevetto.

SOSTITUIBILITA' FARMACI CON BREVETTO

La sostituzione è possibile qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo distributivo o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, con un altro medicinale di eguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica, che abbia prezzo uguale o inferiore per il SSN (art.6).

Il farmacista deve apporre sul retro della ricetta, idonea annotazione giustificativa dell'avvenuta sostituzione e firmare.

La sostituzione non deve essere sistematica.

RICETTE STRANIERE

UNIONE EUROPEA

FRONTE: TIPO RICETTA "EE"

RETRO: VANNO COMPILATI TUTTI I CAMPI:

- Codice Istituzione Competente
- Numero di Identificazione Personale
- Numero di Identificazione della tessera
- Stato Estero
- Data di Nascita
- Data di Scadenza

FIRMA ASSISTITO

RICETTE STRANIERE

FUORI UNIONE EUROPEA

FRONTE: TIPO RICETTA "EE"

RETRO: VANNO COMPILATI TUTTI I CAMPI:

- Codice Istituzione Competente
- Numero di Identificazione della tessera
- Stato Estero
- Data di Nascita
- Data di Scadenza

FIRMA ASSISTITO

RICETTE STRANIERE

STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI (STP)

TIPO RICETTA "ST"

CODICE FISCALE:

Al posto del Codice Fiscale ci deve essere un codice formato da:
STP + Codice Regionale + Codice Asl + Codice Numerico Assistito

INVALIDI DI GUERRA E VITTIME DEL TERRORISMO

Sulla ricetta il medico dovrà apporre il codice di esenzione:

G01 / G02: INVALIDI DI GUERRA
V01: VITTIME DEL TERRORISMO

Queste categorie hanno diritto ai farmaci classificati in fascia "C, OTC, SOP" (tutto quello che contiene un principio attivo)

Debbono essere considerati di classe C anche i farmaci gravati da nota limitativa, se prescritti al di fuori dei casi previsti dalla nota CUP.

La ricetta deve contenere un massimo di 2 pezzi

La ricetta non potrà essere spedita se contiene un farmaco in fascia C e un farmaco in fascia A

Sono esenti da ticket

PRESCRIZIONE ED ESENZIONE

- FARMACI MALATTIE RARE
- FARMACI PER LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI
- OFF – LABEL (ALENDRONATO)

www.ordfarmacistips.it

Online dei Farmacisti
della Provincia di Pesaro e Urbino

Home page:

- Download
- Aggiornamenti di Legislazione